



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA' – DIV 5
Prot. 17598 del 22 luglio 2011

* * *

Secondo le richiamate disposizioni, un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, si considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente sanzione di cui all'art. 174 C.d.S, commi 4, 5 o 6 che, naturalmente, concorre con quella sopra richiamata per la durata inferiore del riposo giornaliero.

Con la Decisione del 7.6.2011 (all.1) la Commissione UE ha, tuttavia, raccomandato di applicare la richiamata sanzione solo quando quell'intervallo è minore di 7 ore, ferma restando comunque l'infrazione di omesso riposo.

Sulla base di tale decisione, perciò, gli organi preposti al controllo, applicheranno la sola sanzione per la violazione della durata del riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l'altro ha frapposto un periodo di riposo di almeno 7 ore. Naturalmente, conformemente alle disposizioni dell'art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero richiesto.

2. Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste

I dispositivi di controllo digitali di cui all'allegato IB del Reg. n. 3821/85 CEE, registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1 minuto.

Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell'attività di guida del conducente, nel caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 (all. 2) concede una tolleranza nel calcolo, a favore del conducente.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ – DIV 5
Prot. 17598 del 22 luglio 2011

* * *

La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.

Si precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste effettuate.

Con la modifica della voce 042 dell'all. IB del Reg. 3821/85 CEE, prevista dal Reg. (CE) n. 1266/2009 in vigore dall'1.10.2011, l'intero minuto sarà considerato come l'attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo detta data.

3. Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero

Con la nota di orientamento n. 3 (all. 3), la Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, o il riposo giornaliero o settimanale, disponendo che, se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.

La nota della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, per cui si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad es. per spostare il veicolo al fine anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal (che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività), oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.